

Giudice Sportivo Nazionale

Decisione n. 1/2018

II GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

AVV. VINCENZO DI SANZO

Esaminati gli atti, ed in particolare il referto arbitrale del 29/06/2018 pervenuto alla Segreteria FISB in data 03/07/2018 in riferimento ai Campionati Europei Seniores E.S.B.C. Vienna 2018 tenutosi nella data del 25/06/2018 presso il Plus Bowling, ha emesso la seguente decisione.

Dall'esame del verbale redatto dal Presidente ESBC L.F. e sottoscritto anche dal ESBC Tournament Director P.H. allegato al referto arbitrale su richiamato, si evidenzia il comportamento scorretto dell'atleta n. **** M.R.:

Il 25/06/2018, nel corso della competizione di Bowling squad 6 uomini al Plus Bowling, durante la gara 4, l'atleta M.R. ha arbitrariamente interrotto la gara a seguito di una animata discussione con l'arbitro del torneo in merito al punteggio dell'atleta francese n. **** V.S.F..

Altri giocatori provenienti dalla Norvegia, dalla Svizzera e dalla Francia, hanno tentato di spiegare la correttezza della decisione assunta dall'arbitro, ma egli non ha inteso ragioni ed ha scorrettamente abbandonato le corsie nel vivo della gara 4 ed è uscito dal centro sportivo.

E' quindi rientrato in Italia ed ha lasciato il suo tris privo di un rappresentante, con l'evidente conseguenza dell'impossibilità di poter partecipare e competere al tris, essendo rimasti solo due atleti.

Tanto premesso

Il Giudice Sportivo Nazionale

RITENUTO

istruito il giudizio senza necessità di ulteriore istruttoria per il carattere documentale della vicenda, esaminato il verbale allegato al referto arbitrale del 29/6/18 pervenuto alla Segreteria FISB in data 03/07/2018, considerato la rituale comunicazione pervenuta nei termini di legge a questo Organo di Giustizia, rientrante per materia nella propria competenza ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Giustizia e Disciplina, adotta la seguente, con contestuali motivi

DECISIONE

E' opportuno e doveroso, preliminarmente, esaminare il comportamento e la posizione dell'atleta n. **** M.R..

Giudice Sportivo Nazionale

Egli, come pacificamente risulta dal verbale, allegato al referto arbitrale, ha manifestato gratuiti e immotivati commenti in merito ad un non corretto score di un giocatore francese ed ha contestato la decisione arbitrale.

Si è rivolto verso gli atleti, gli arbitri ed il Marshall di turno con voce alta, creando confusione e disturbo nei confronti dei giocatori di altre piste.

Ha abbandonato la gara ed ha impedito ai suoi due compagni di gioco di competere al tris.

Con il contegno assunto e stigmatizzato nel referto arbitrale, l'atleta M.R. ha infranto le norme statutarie, regolamentari e della giustizia sportiva ed è incorso nella seguente violazione.

- In relazione a quanto previsto dall'art. 1 Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB, violazione del principio di lealtà e correttezza nei rapporti sociali e violazione del divieto di esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di persone e organi operanti in ambito federale;

- In relazione a quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto FISB, violazione delle norme statutarie e regolamentari nonché degli art. 1, 2, 7 del Codice di Comportamento Sportivo approvato dal CONI per non avere previamente adito gli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti, non astenendosi dalla pubblica protesta, avendo addebitato all'atleta francese e all'arbitro condotte manchevoli così da lederne la reputazione, ed ha immotivatamente abbandonato la gara.

Merita, pertanto, una nota di biasimo .

Va, in conseguenza, comminata la sanzione a carico dell'atleta n. **** M.R. della ammonizione con diffida ex art. 18 lettera b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina per avere violato l'art. 1 del citato Regolamento, avvertendolo formalmente che in caso di recidività nella medesima infrazione gli sarà comminata la squalifica o la sospensione.

P.Q.M.

Dichiara l'atleta M.R. responsabile della violazione contestata e lo sanziona con l'ammonizione con diffida ex art. 18 lett. b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma 05 luglio 2018

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Vincenzo Di Sanzo